

*Convenuti:* Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

### Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE <sup>(1)</sup>, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la quale l'omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso, l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una dichiarazione all'uopo resa dalla concorrente.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l'11 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di Emil Milev

(Causa C-310/18)

(2018/C 268/30)

*Lingua processuale: il bulgaro*

### Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

### Imputato nel procedimento penale

Emil Milev

### Questioni pregiudiziali

1) Se una giurisprudenza nazionale che subordina il mantenimento di una misura coercitiva di «custodia cautelare» (quattro mesi dopo l'arresto dell'accusato) all'esistenza di «motivi plausibili», intesi come la mera constatazione «a prima vista» che l'accusato abbia potuto commettere il reato in questione, sia compatibile con l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 <sup>(1)</sup>, nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea].

Oppure, qualora non lo sia, se una giurisprudenza nazionale che intende quali «motivi plausibili» una forte probabilità che l'accusato abbia commesso il reato in questione sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

2) Se una giurisprudenza nazionale che impone al giudice che decide su una domanda di modifica di una misura coercitiva quale la «custodia cautelare» già adottata di motivare la sua decisione senza confrontare gli elementi di prova a carico e discarico, sebbene la difesa dell'accusato abbia dedotto argomenti in tal senso — quando l'unico motivo di tale limitazione è dato dall'esigenza che il giudice salvaguardi la propria imparzialità nel caso in cui il procedimento gli sia assegnato per l'esame del merito — sia compatibile con l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 nonché con l'articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea].

- 3) Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell'accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l'esame del merito — il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito — sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB**

**(Causa C-313/18)**

(2018/C 268/31)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Svea hovrätt

**Parti**

*Ricorrente:* Dacom Limited

*Resistente:* IPM Informed Portfolio Management AB

**Questioni pregiudiziali**

- 1.1. Quali criteri consentano di stabilire se il materiale costituisca materiale di design preparatorio del genere menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Se costituiscano tale materiale di design preparatorio i documenti che prevedono i requisiti relativi alle funzioni che il programma per elaboratore è destinato a svolgere e il risultato che il programma per elaboratore deve raggiungere, cioè ad esempio descrizioni dettagliate di principi di investimento o di modelli di rischio per la gestione dei capitali, includenti formule matematiche da applicare nel programma per elaboratore.
  - 1.2. Se il materiale, per costituire materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva, debba essere così completo e dettagliato da non richiedere praticamente scelte autonome da parte della persona che scrive effettivamente il codice del programma per elaboratore.
  - 1.3. Se il diritto esclusivo sul materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva comporti che il programma per elaboratore nel quale trova susseguente applicazione il materiale di design preparatorio debba essere considerato come adattamento del materiale di design preparatorio e quindi un'opera dipendente ai fini della tutela della proprietà intellettuale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/24/CE], oppure che il materiale di design preparatorio e il software debbano essere visti come diverse forme di espressione della stessa opera, oppure che essi costituiscono due opere indipendenti.
- 2.1. Se il consulente impiegato da un'altra società, ma che abbia lavorato per un certo numero di anni per lo stesso cliente e, in esecuzione delle sue mansioni o secondo le istruzioni date dal cliente, ha creato un programma per elaboratore, possa essere considerato lavoratore dipendente [della società cliente] ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/24/CE.